IPSOA Quotidiano

NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022- 31 GENNAIO 2022 ORE 06:00

Riforma della riscossione: come cambierà la governance del servizio

Fabio Avenale - KPMG, Tax&Legal - Tax Professional Practice

Anticipando una parte della riforma fiscale, la legge di Bilancio 2022 introduce le disposizioni necessarie per intervenire sulla governance del servizio nazionale della riscossione. Obiettivo: realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Modifiche in vista anche per il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione: una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato assicurerà il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

PNRR Italia

Con la **legge di Bilancio 2022** (art. 1, commi da 14 a 23, legge 30 dicembre 2021, n. 234) si anticipa una parte della riforma fiscale. In questa sede ci occuperemo della riforma della **"governance"** e della remunerazione del **servizio nazionale della riscossione**.

Più in particolare, le modifiche recate dal comma 14 intervengono sulla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; successivamente, con un successivo intervento, ci si occuperà di altri aspetti della riforma del servizio della riscossione, tra i quali anche la riformulazione dell'attuale modello di remunerazione dell'Agente della riscossione (aggio della riscossione).

Venendo agli aspetti di governance, la riforma prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta all'**indirizzo operativo e di controllo** dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

In tale ottica, tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate si occuperà di approvare le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

Le norme, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, modificano anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

Modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione

Il comma 14 modifica in più parti l'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, che, sopprimendo le società del Gruppo Equitalia, aveva introdotto le norme che regolano (a decorrere dal 1º luglio 2017) le attività di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La lettera a) del comma 14 prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e controllo dell'Agenzia delle Entrate (non più all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle finanze) che ne monitora costantemente l'attività.

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo della Legge di Bilancio 2022 si evidenzia che, all'interno di un nuovo processo finalizzato alla **progressiva integrazione tra le due Agenzie**, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Ciò per consentire una maggiore efficienza dell'attività nel recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

La lettera b) stabilisce che il direttore dell'ente (non più presidente) è il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle Entrate tra i propri dirigenti (ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese).

La lettera c) modifica la disciplina dello **statuto**, prevedendo che esso, approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze (non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-*bis* dell'art. 1, disciplini le funzioni e le competenze degli organi e indichi le Entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali.



Il comma 5-*bis*, sostituito dalla lettera d), stabilisce che le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'art. 60, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

La lettera e) inserisce due nuovi commi 5-*ter* e 5-*quater*. Il primo prevede che le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle Entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non sono sottoposti all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate.

Il comma 5-quater chiarisce che al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

La lettera f) prevede che il Ministro dell'Economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione in cui sono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'Ente da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

La norma **sopprime** il riferimento all'atto aggiuntivo e, anche in considerazione delle altre modifiche introdotte dall'articolo in esame, stabilisce che i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle Entrate-Riscossione saranno **direttamente individuati all'interno nella convenzione** (prevista dall'art. 59, D.Lgs. n. 300/1999) stipulata tra il Ministro dell'Economia e

delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, nella convenzione sono individuati in merito all'attività svolta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- i servizi dovuti;
- le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per:
- 1. gli **oneri di gestione** calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;
- 2. le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
- le strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle Entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
- le modalità di indirizzo operativo e controllo sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

La lettera g) abroga il comma 13-*bis* che disciplina la trasmissione dello schema dell'atto aggiuntivo alle Camere, in conseguenza della soppressione dell'atto aggiuntivo.

La lettera h), in coordinamento con quanto previsto dalle norme in esame, chiarisce che costituisce **risultato particolarmente negativo** della gestione il mancato raggiungimento, da parte dell'ente degli obiettivi stabiliti nella convenzione (non più nell'atto aggiuntivo) non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle Entrate (non più al Ministero dell'Economia e delle finanze) e, a cura di quest'ultima al MEF per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

La lettera i) stabilisce che il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una **relazione annuale** sui risultati conseguiti con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti.

La relazione è trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

